



**Città di Caserta**  
Medaglia d'oro al Merito Civile  
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

**Ai sigg. Dirigenti dei Settori**

E per conoscenza

Al Sig. Sindaco  
**Avv. Carlo Marino**

Al sig. Segretario generale  
**Dott. Luigi Martino**

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
**Dott.ssa Michelina Bruno**

**COMUNE DI CASERTA**

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale della Finanza Locale  
c. a. **Dott. Giancarlo Verde**  
pec: [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it)

**ROMA**

**Oggetto:** Amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Si fa riferimento alla nota sindacale del 27 aprile 2017, prot.44378, relativa all'oggetto, con la quale si preannunciava, con riferimento alla Determina Dirigenziale n° 218 del 3/3/ 2017, a firma del Dirigente dei Servizi Finanziari Ing. Francesco Biondi, il trasferimento delle somme in argomento, quantificate in un'elencazione informale in euro 7.594.323,41 per i residui attivi ed euro 5.635.482,82 per i passivi.

Al riguardo questa O.S.L aveva formulato apposito quesito al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per conoscere se, nel caso la gestione dei fondi vincolati fosse rientrata nella propria competenza, quale procedura dovesse essere seguita. Il suddetto Dicastero, in risposta, con nota del 24 c.m. ha rappresentato come anche per il Comune di Caserta tale gestione debba avvenire separatamente *“e ciò al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse, senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate”*.

Ciò posto, e come ampiamente noto, i residui attivi vincolati sono costituiti da entrate accertate e non riscosse nel bilancio di competenza, mentre i residui passivi sono costituiti da spese impegnate e non pagate nel bilancio di competenza. Ne consegue che negli anni successivi a quelli della rilevazione contabile i residui attivi devono trasmigrare nel fondo di cassa tramite riscossione, riducendosi nel loro importo in misura pari.

Analogamente per i residui passivi che si riducono in misura pari ai pagamenti effettuati. Infatti l'utilizzo temporaneo di entrate vincolate per esigenze di cassa, che deve essere espressamente autorizzato con delibera di Giunta, determina l'obbligo di ricostituzione (artt. 195 e 222) e pertanto, quando si emettono gli ordinativi di riscossione devono essere riportati sugli stessi i vincoli di destinazione (comma 2, lett. i, art. 185 TUEL), inoltre tali vincoli devono trovare necessariamente riferimento in una puntuale normativa (lettera d, comma 3, art. 180 TUEL).

Tanto doverosamente premesso, per consentire l'avvio delle relative istruttorie, si invitano le SS.LL. per i profili di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 254 TUEL, punto 4, a voler fornire, per ogni posizione creditoria e debitoria relativa all'amministrazione dei fondi vincolati delle annualità antecedenti la dichiarazione del dissesto, un'attestazione sulle risultanze contabili e di gestione, maturate anche negli anni successivi e sino alla data odierna.


Per i residui passivi, occorrerà altresì integrare l'attestazione, fornendo puntuali notizie riguardo all'effettività della prestazione resa, rientrante nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente, al pagamento del corrispettivo che non è avvenuto nemmeno parzialmente ed al debito non caduto in prescrizione alla data della dichiarazione del dissesto, secondo le modalità già poste in essere per le posizioni debitorie non vincolate ( in tal senso anche la Corte dei Conti-Sezione Autonomie, Adunanza 30 gennaio 2017).

Si rappresenta ancora che questa OSL ha in corso anche la predisposizione del piano di estinzione, che dovrà essere ultimata, per l'inoltro al Ministero Interni, entro la fine del corrente anno e pertanto si richiamano i termini stabiliti dal citato art. 254, in base ai quali i responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo.

**Pertanto il piano di estinzione verrà comunque sottoposto all'esame dell'Ufficio Ministeriale competente nello stato di fatto e di diritto, rilevato ed acquisito alla suddetta scadenza.**

Di quanto sopra, si informa anche la competente Direzione Centrale della Finanza Locale, in indirizzo per opportuna conoscenza.

Si resta in attesa di riscontro, con le dovute premure.

 Il Presidente  
Aragno 